

# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, BENEFICI ECONOMICI

## **Art 1. Principi generali**

I principi su cui si ispira il presente Regolamento sono quelli enunciati negli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione e quelli espressi dalla Legge Quadro 328/00 ed in particolare:

- lo sviluppo di una comunità solidale;
- il passaggio da azioni riparatorie a fronte del bisogno ad azioni e proposte positive in una logica di scambio e di assunzione di responsabilità reciproche;
- il sostegno e la tutela all'autonomia;
- il sostegno economico come uno degli elementi del sistema integrato dei servizi;
- la flessibilità degli interventi in base alle esigenze;
- l'equità di trattamento.

## **Art. 2 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso alle prestazioni sociali agevolate e ai benefici economici – utilizzati come strumento di sostegno ai nuclei familiari, contrasto delle povertà e sostegno al superamento dello stato di disagio.

2. A tal fine, tenendo conto della composizione e delle caratteristiche di ciascun nucleo familiare, il regolamento definisce le misure e le tipologie degli interventi economici, gli importi erogabili, stabilisce i requisiti di accesso e i motivi di esclusione.

## **Art. 3 Beneficiari**

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale e di stranieri residenti in possesso di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno. Ai sensi della legge 328/00, i benefici economici potranno essere erogati qualora sussistano motivi di urgenza indilazionabili anche a favore di persone e nuclei non residenti con riserva di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.

## **Art. 4**

### **Forme di intervento**

1. Le forme di intervento si distinguono in:

- 1) prestazioni agevolate su servizi;
- 2) benefici economici;
- 3) *integrazione della retta per inserimenti diurni o residenziali a favore di minori, disabili e anziani;*
- 4) *sostegno economico mensile per affidi e semiaffidi familiari;*
- 5) *inserimento lavorativo in ambiente protetto.*

La Giunta Comunale, in sede di formulazione del piano esecutivo di gestione, determina l'ammontare annuo della disponibilità finanziaria da utilizzare per ogni intervento sopra elencato.

## **Art. 5**

### **Norme generali sulle prestazioni agevolate**

1. Le prestazioni agevolate si articolano in:

- a) prestazioni agevolate ed esenzioni per garantire l'accesso ai servizi scolastici (es. mensa scolastica, trasporto minori);
- b) prestazioni agevolate ed esenzioni per garantire l'accesso all'asilo nido;
- c) prestazioni agevolate ed esenzioni per garantire l'accesso ai servizi residenziali, semi-residenziali e diurni di minori, disabili e anziani non assistibili a domicilio;
- d) prestazioni agevolate su servizio di telesoccorso;
- e) prestazioni agevolate per i servizi domiciliari;
- f) prestazioni agevolate per il servizio di trasporto di anziani, utenti portatori di handicap, persone in stato di bisogno.

2. Per quanto riguarda le prestazioni agevolate i criteri generali per la determinazione del reddito si rifanno all'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) quale misuratore della situazione reddituale e patrimoniale dell'intero nucleo familiare del richiedente, secondo le disposizioni del D.lgs n. 109/1998, così come integrato e modificato dal D.lgs n. 130/2001. Eventuali modifiche o integrazioni normative che dovessero sopravvenire si intendono richiamate.

3. La Giunta Comunale approva l'elenco dei servizi comunali e delle prestazioni sociali agevolate da sottoporre all'applicazione alla predetta disciplina.

Per ogni servizio, la Giunta determina le fasce ISEE e le relative percentuali di copertura della spesa da parte dell'utenza, diversificate secondo un criterio di progressività.

## **Art. 6**

### **Accesso alle prestazioni sociali agevolate**

1. L'istanza per l'attivazione di un servizio dovrà essere redatta sulla base del modulo allegato al presente Regolamento (*allegato A*) e inoltrata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, corredata del relativo schema di autocertificazione, recante le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, della documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento e l'onere complessivo da sostenere.

2. In caso di soggetti incapaci o impossibilitati a presentare la domanda è facoltà del Servizio Sociale provvedere d'ufficio.

3. Nel caso il richiedente opti per non presentare l'autocertificazione ISEE viene applicata la tariffa massima.

4. L'Ufficio Servizi Sociali ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile all'istruttoria della domanda e di porre in essere nei confronti del nucleo familiare del beneficiario tutti i controlli ritenuti opportuni, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Il richiedente dovrà inoltre dichiarare se beneficia di contributi economici da parte di altri soggetti pubblici, precisare l'importo del contributo e il soggetto che ne ha assicurato la concessione.

## **Art. 7**

### **Prestazioni agevolate, detrazioni e addizioni all'ISEE**

1. Determinato l'ISEE secondo le modalità di cui al precedente articolo, sono previste detrazioni nelle seguenti spese debitamente documentate e sostenute nell'anno precedente dal richiedente o da altro componente il nucleo familiare:

- a) spese sostenute per ricovero di anziani non autosufficienti in residenza sanitarie assistenziali: detrazione fino a un importo massimo di € 2.500,00;
- b) spese sostenute per assistenza domiciliare continuativa fornita da carer formali e informali (badante, assistente privata): detrazione massima di € 4.000,00;
- c) spese per ricoveri ospedalieri, spese sanitarie rilevanti per acquisto di prestazioni socio-sanitarie o farmaci e non già oggetto di rimborso ai sensi di altre normative vigenti;
- d) spese per frequenza di disabili presso centri residenziali, semiresidenziali o diurni;
- e) spese per frequenza di minori presso centri residenziali, semiresidenziali o diurni;
- f) spese legali relative a separazione dei coniugi.

Ricorrendo le fattispecie sopra elencate, dall'ISEE del richiedente si detrae un importo determinato dividendo la spesa ammessa in detrazione per l'apposito parametro della scala di equivalenza ISEE. Al fine di assicurare equità di trattamento a parità di condizione economica, oltre al valore ISEE si tiene conto di altri sussidi economici percepiti, in particolare:

- a) contributo regionale a valere sul Fondo per il sostegno all'affitto (ex legge n. 431/1998, art. 11 e Legge regionale n. 2/1000);
- b) assegno per il nucleo familiare numeroso (ex art. 65, legge n. 4489/1998);
- c) assegno di maternità (ex art. 66 legge 4489/1998);
- d) indennità di accompagnamento;
- e) pensioni di invalidità civile o di guerra, assegno sociale o altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e non soggetto all'applicazione IRPEF.

Al valore ISEE verrà aggiunto l'ammontare dei sussidi economici percepiti l'anno precedente alla richiesta; l'importo da aggiungere sarà determinato dividendo il sussidio ammesso ad addizione per l'apposito parametro della scala di equivalenza ISEE.

## **Art. 8**

### **Benefici economici**

1. I benefici economici si articolano in:

a) **contributi temporanei personalizzati per persone in stato di disagio socio-economico**, in presenza di progetto e contratto concordato per supportare lo sviluppo della propria autonomia e volti al raggiungimento del minimo vitale mensile fissato in base.

( opzione 1 ai parametri del P.S.A e rivalutati su base ISTAT (fissato ai sensi del D. Lgs. n. 109/98 e del D. Lgs n. 130/2000 v. allegato opzione 1)

(opzione 2 alla tabella 1 allegato opzione 2)

Il progetto dovrà contenere:

- f) definizione degli obiettivi e finalizzazione degli interventi;
- g) durata dell'intervento;
- h) entità del beneficio economico;
- i) verifica dell'evoluzione della situazione socio-economica
- j) valutazione del progetto

Nel caso in cui gli interventi riguardino persone che si trovino in particolari situazioni di disagio, non solo economico, i progetti saranno realizzati in collaborazione con i servizi territoriali competenti; i contributi temporanei personalizzati consistono in interventi a favore di soggetti o nuclei familiari con lo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell'intervento, rendendolo partecipe all'azione di recupero, prevedendo e definendo delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere a favore della propria famiglia e della propria condizione sociale. Tali prescrizioni possono concretizzarsi anche nella messa a disposizione del proprio impegno in uno dei seguenti settori organizzati dell'amministrazione comunale:

- k) servizio di custodia, vigilanza, manutenzione, apertura e chiusura di strutture pubbliche (palestre, biblioteca, campi sportivi etc.);
- l) servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- m) servizio di aiuto a disabili e anziani;
- n) piccoli lavori di manutenzione domestica.

Detti incarichi che il Comune affiderà a soggetti pensionati o disoccupati non costituiscono un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato.

Ad ogni nucleo familiare beneficiario sarà erogato il contributo previsto, la cui entità non potrà superare la somma di € 250,00 mensili per un periodo massimo di dodici mesi; in presenza di sovvenzioni provenienti da altri enti, l'importo di contributo potrà essere superiore.

Il progetto individuale dovrà contenere le modalità di impegno dell'interessato e quelle relative al pagamento del beneficio economico; in caso di mancato rispetto dell'accordo potrà comportare l'interruzione del progetto prima del termine concordato.

Il progetto potrà essere rinnovato una volta.

b) **assistenza economica continuativa** a invalidi al di sopra del 66% che non possono essere temporaneamente inseriti in programmi di aiuto economico finalizzato e a soggetti che possiedono un certificazione di inabilità al lavoro. L'intervento deve essere definito in un progetto specifico predisposto dal personale sociale professionale del Comune, dei servizi territoriali che hanno in carico l'utente e deve contenere:

- definizione degli obiettivi e finalizzazione degli interventi e finalizzazione degli interventi;
- durata dell'intervento: inizio e fine della prestazione;
- ammontare della somma da erogare;
- verifica dell'evoluzione socio-economica del nucleo.

Possono accedere a tale prestazione i nuclei familiari che non raggiungono un reddito annuale superiore a quello previsto per il minimo vitale.

Il contributo economico verrà erogato a partire dalla data di presentazione della richiesta, avrà la durata prevista nel progetto individuale, comunque non superiore a mesi dodici e potrà essere interrotta in qualunque momento qualora venisse accertato che sono cambiate le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.

Il contributo economico è subordinato alla condizione che il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti in grado di provvedervi.

Qualora detti parenti, seppure in condizione di capacità economica, si rifiutassero di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale procederà comunque all'erogazione della prestazione, fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute indebitamente.

L'intervento non potrà superare € 200,00 mensili per dodici mesi e nella valutazione della somma da erogare gli operatori dovranno tener conto di altri eventuali interventi forniti alla persona da enti

pubblici. L'intervento potrà essere concesso anche sotto forma di pasti e acquisto di derrate alimentari.

La misura potrà essere rinnovata, previo nuovo accertamento delle condizioni socio-economiche del nucleo e dell'assenza di possibilità di inserimento in programmi di aiuto economico finalizzato.

c) **interventi economici straordinari finalizzati al pagamento di spese mediche non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale e spese assimilabili a necessità di cura della salute:** Tale contributo può essere concesso anche in presenza di un reddito superiore a quello indicato nel minimo vitale, in questo caso sarà operata una riduzione proporzionale del contributo straordinario, così come indicato nella tabella 1; tali contributi non potranno comunque superare la somma di €

d) **interventi straordinari finalizzati** riservati ai nuclei familiari che si trovano a fronteggiare un'improvvisa situazione di disagio economico. Tali interventi saranno erogabili in relazione al soddisfacimento di bisogni primari. La richiesta dell'intervento deve essere debitamente documentata e la misura del contributo sarà commisurata alla situazione economica del richiedente in considerazione dell'ISEE presentato e di una valutazione sulle condizioni economiche dell'anno in corso; la misura del contributo potrà coprire al massimo il 70 % della spesa documentata secondo quanto definito dalla tabella 1 e non potrà comunque superare la somma di € .....

L'erogazione dei contributi è prevista nella misura massima di tre volte all'anno tramite pubblicazione di apposito bando, cui seguirà una graduatoria delle istanze ammesse che terrà conto di: ISEE, stato di disoccupazione involontaria di uno o più membri, presenza nel nucleo di minori, anziani, disabili.

e) **ausili finanziari straordinari una tantum erogati in forma di anticipo e prestito su contributi regionali e prossime entrate economiche del nucleo** per il superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia e a fronte di esigenze inderogabili; tale misura è soggetta ad una valutazione della situazione socio-economica da parte del personale sociale professionale sulla base di un accordo sottoscritto dalla persona o dal nucleo beneficiario della misura e con impegno al reintegro della somma erogata.

f) **assistenza economica finalizzata all'affitto di un alloggio.** Viene concessa a quei nuclei familiari che trovandosi in difficili condizioni economiche non usufruiscono di altro contributo per l'affitto della propria abitazione. Essa comprende:

- un contributo straordinario fino a € 1.000,00 che può essere concesso per la stipula di un contratto di affitto, nel rispetto delle regole poste per gli interventi straordinari e alla tabella 1;

- un contributo continuativo, fino a € 200,00 mensili, per un massimo di nove mesi all'anno. L'intero contributo potrà essere concesso solo ai nuclei familiari che si trovano al di sotto del minimo vitale, calcolato secondo quanto indicato nel D.lgs 109/98 come modificato dal D.lgs 130/2001;

g) **integrazioni economiche agli interventi regionali di sostegno all'affitto**, per garantire il diritto all'abitazione; il contributo integrativo è del 20% ai sensi dell'art. 7, comma 9, L. 431/98 "Fondo sostegno all'affitto" previsto nel caso di persone che richiedono il contributo regionale e si trovano in situazioni di gravi difficoltà economiche (l'80 % viene erogato dalla Regione);

h) **interventi a sostegno di famiglie con all'interno gravi portatori di handicap che attivano la procedura di cui alla l. 162/98;** in questo caso l'ammontare del contributo viene stabilito a seguito di progetti elaborati di concerto con l'ASL, il Comune e la famiglia riportante le concrete modalità di attuazione, i tempi e le figure professionali impiegate, il costo complessivo dell'intervento. Il costo verrà poi rendicontato alla Regione annualmente al fine di ottenere il finanziamento e al copertura quasi totale della spesa sostenuta.

i) **assistenza economica integrativa sotto forma di buoni sociali per nuclei con minori, anziani e disabili a rischio di emarginazione:** l'intervento è volto a consentire a minori, anziani e disabili la permanenza nel proprio nucleo familiare o in altro idoneo nucleo per assicurare loro le prestazioni di cui abbisognano e allo scopo di evitare forme di istituzionalizzazione; detto buono

sarà compreso tra € 200 e € 300 in base alle fasce di reddito (di cui alla tabella 1) e sarà erogato agli utenti che non usufruiscono di indennità di accompagnamento le seguenti finalità di spesa:  
Criteri utilizzati per l'erogazione dei buoni sociali:

#### **Art. 9**

##### **Criteri per la determinazione del reddito**

Il reddito si intende costituito dalle entrate complessive assoggettabili all'IRPEF delle persone e del nucleo richiedente, calcolato al netto delle trattenute previdenziali e fiscali.

Nel calcolo del reddito si tiene, inoltre, conto di ogni ulteriore entrata a qualsiasi titolo percepita.

In ottemperanza alla normativa vigente la rendita INAIL e l'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80 non vengono conteggiate all'atto della determinazione del reddito. I beneficiari dell'indennità di accompagnamento dovranno, però dimostrare di utilizzare effettivamente le somme percepite per le finalità previste dalla legge 18/80;

Ai sensi del D.lgs n. 109/98 e del D.lgs. n. 130/2000, il reddito complessivo del nucleo familiare sarà quello risultante dal certificato ISE.

*(oppure: determinazione dell'importo del contributo. Determinato secondo le disponibilità di bilancio e comunque nel limite massimo della cifra risultante dal seguente meccanismo: isee soglia di povertà meno isee nucleo familiare X valore totale dei parametri correttivi)*

#### **Art. 10**

##### **Condizioni di grave disagio economico e sociale**

1. E' facoltà della Giunta comunale procedere all'erogazione di benefici economici di soggetti appartenenti a nucleo familiare con valore ISE superiore alla soglia di povertà, per i quali siano ravvisabili condizioni di grave disagio economico e sociale, determinato da fatti contingenti e straordinari, non dovuti a dolo o colpa grave.

#### **Art. 11**

##### **Accesso ai benefici economici**

1. L'istanza dovrà essere redatta sulla base del modulo allegato al presente Regolamento e inoltrata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, corredata del relativo schema di autocertificazione recante le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare. Il Servizio sociale fornisce, negli orari di apertura al pubblico, ogni informazione sui benefici economici, provvedendo a consegnare il modulo di richiesta e l'elenco della documentazione necessaria.

2. Il personale sociale professionale recepisce la documentazione, effettua il colloquio e, se necessario, la visita domiciliare, elabora la proposta motivata di beneficio economico ovvero di diniego, con indicazione del tipo di contributo, della decorrenza, della durata, dell'entità.

La proposta, corredata della domanda e della relativa documentazione viene quindi trasmessa al responsabile di servizio che avvierà le procedure per la formalizzazione dell'intervento.

L'erogazione di contributi economici e dei buoni sociali tramite bando seguirà la specifica procedura evidenziata nel bando stesso al momento della sua pubblicazione.

3. Ai sensi della l. 241/90 si fissa in sessanta giorni il termine del temo entro il quale si conclude il procedimento avviato con la presentazione della domanda di beneficio economico, regolarmente compilata e corredata della necessaria documentazione.

4. L'Ufficio Servizi Sociali ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda e di porre in essere nei confronti del nucleo familiare del beneficiario tutti i controlli ritenuti opportuni diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite

5. In caso di soggetti incapaci o impossibilitati a presentare la domanda, è facoltà del Servizio Sociale provvedere d'ufficio.

## **Art. 12**

### **Motivi di esclusione ai benefici economici**

Sono motivi di esclusione dall'erogazione del contributo:

- o) per i benefici economici di cui all'art. 1 punti a) e b) l'appartenere ad un nucleo familiare con valore ISEE superiore alla soglia di povertà;
- p) la proprietà di altri immobili oltre alla casa di abitazione;
- q) l'appartenere ad un nucleo familiare con patrimonio mobiliare superiore a € 5.000;
- r) un tenore di vita non corrispondente alla situazione dichiarata;
- s) la mancato o l'incompleta presentazione della documentazione richiesta;
- t) presenza di parenti tenuti agli alimenti ai sensi della normativa civilistica, con ISE non inferiore al doppio della soglia di povertà; in tale fattispecie, il Comune, se siano ravvisabili i caratteri della necessità e dell'urgenza, potrà procedere comunque all'erogazione del beneficio economico, salvo effettuare rivalsa sui parenti tenuti.

## **Art. 13**

### **Modalità di erogazione dei benefici economici**

I benefici economici potranno essere erogati in un'unica soluzione, oppure rateizzati, a seconda dell'opportunità; inoltre, qualora sussistano situazioni di conflitto familiari o rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, l'erogazione può essere effettuata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

## **Art. 14**

### **Controlli**

L'Ufficio Servizi Sociali ha facoltà di porre in essere le necessarie verifiche per accertare che la situazione dichiarata dall'istante sia corrispondente a quella effettiva. Nel caso vengano riscontrate difformità, fatte salve le altre conseguenze previste dalla legge per il caso di dichiarazione mendace, l'Ente provvederà alla revoca del beneficio concesso o alla sospensione del servizio erogato, procedendo in tale fattispecie all'adeguamento della tariffa; la riammissione al servizio potrà essere disposta soltanto previo recupero delle somme precedentemente non corrisposte dall'utente.

E' facoltà dell'Ufficio Servizi Sociali procedere **all'accertamento induttivo** della situazione economica dei fruitori dei servizi o benefici oggetto del presente Regolamento tramite

l'accertamento della capacità di spesa e quindi di consumo dei singoli nuclei familiari, tenendo conto delle seguenti voci di spesa:

A) delle spese reali per la conduzione dell'abitazione e dei mezzi di trasporto **referite all'anno di produzione dei redditi dichiarati**, desunte dalle ricevute, bollette o fatture connesse al pagamento dell'affitto, delle spese condominiali, del riscaldamento, del telefono, dell'energia elettrica, dell'acquedotto, delle assicurazioni per le auto e motocicli, della tassa per il televisore, per i rifiuti e per il bollo delle auto/motocicli; se tali spese risultano palesemente inattendibili rispetto alla condizione professionale ed economica dei richiedenti, si utilizza il 50% del dato Istat della voce "abitazione";

B) delle spese medie mensili, dichiarate dai richiedenti, per la conduzione di auto e moto di proprietà dei componenti del proprio nucleo familiare; se tali spese risultano palesemente inattendibili rispetto alla condizione professionale ed economica dei richiedenti, si utilizza il 50% del dato Istat della voce "spese per trasporti", secondo le indicazioni sotto riportate;

- delle spese medie mensili per alimentari e bevande e non alimentari (referite alle sole voci di spesa per abbigliamento e calzature, servizi sanitari e salute e, se ricorrono le condizioni in base alla tipologia del nucleo familiare, anche quelle per istruzione), **desunte dai dati Istat di più recente pubblicazione**, riferiti alle spese medie mensili dei consumi delle famiglie; tali dati devono essere rapportati alle "soglie di povertà" dei singoli nuclei familiari, alla "tipologia familiare" e alla "condizione professionale" dei richiedenti.

La situazione economica accertata induttivamente ai sensi del presente articolo corrisponde alla somma delle voci di spesa sopra elencate, con l'aggiunta del reddito figurativo del patrimonio mobiliare, detratte le spese di cui all'art. 1.3; La disciplina di cui ai precedenti punti A) e B) non si applica nelle fattispecie in cui la condizione familiare del richiedente è già nota all'Ufficio Servizi Sociali o in caso di accertamento già compiuto.

## **Art. 15** **Ricorsi**

Qualora l'istanza per ottenere l'erogazione del contributo economico o di altro beneficio o l'attivazione di uno dei servizi disciplinati dal presente regolamento non venga accolta, o in caso di controversia sulla determinazione della tariffa o su altro aspetto inerente le modalità di erogazione del servizio, è facoltà del destinatario inoltrare ricorso al Segretario Comunale entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento (farà fede il timbro postale di spedizione, in caso di invio per posta, o la ricevuta del fax).

Il Segretario si pronuncerà nel merito entro 30 giorni dalla notifica del ricorso (farà fede il timbro del protocollo), con facoltà di interrompere i termini per acquisire nuove informazioni o disporre ulteriori indagini conoscitive, dandone notizia all'interessato.

## **Art. 16** **Privacy**

Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle disposizioni della legge 31.12.96, n° 675 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale.



**Art. 17**  
**Albo dei beneficiari**

*Tutti i soggetti che hanno ottenuto provvidenze in base al presente Regolamento sono ricompresi nell'Albo dei Beneficiari, la cui tenuta ed aggiornamento annuale sono effettuati a cura dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune.*

*Nell'albo sono indicati le iniziali dei beneficiari (?), la tipologia di beneficio economico ed il relativo importo.*

*L'Albo dei Beneficiari viene pubblicato secondo le forme stabilite dalla legge.*

## TABELLE

Per quanto riguarda i benefici economici di cui al punto a, b, c l'ammontare del contributo economico non potrà essere superiore al limite di reddito ISEE indicato nella seguente tabella, compatibilmente con le risorse assegnate:

1 componente	€ 4.648,11
2 componenti	€ 5.164,56
3 componenti	€ 5.681,02
4 componenti	€ 6.455,71
5 componenti	€ 7.230,39

La tabella sopra esposta esprime la soglia di povertà in valore ISEE, al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

### Oppure

4. Per quanto riguarda i contributi temporanei personalizzati, si delineano di seguito i criteri generali di determinazione del minimo vitale, quale parametro di riferimento.

Il minimo vitale viene determinato ai sensi del D.lgs. N. 109/98 e D.lgs. 130/2000, D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. D.P.R. 616/77, come segue:

Numero componenti il nucleo familiare e fascia di reddito:

- 1 importo assegno sociale INPS
- 2 importo assegno sociale X 1,57
- 3 importo assegno sociale X 2,04
- 4 importo assegno sociale X 2,46
- 5 importo assegno sociale X 2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;

Maggiorazione di 0,20 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;

Maggiorazione di 0,50 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 o di invalidità superiore al 66%;

Maggiorazione di 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa;

L'importo dell'assegno sociale inps sarà rivalutato annualmente in base agli aumenti pensionistici.

### Oppure

Tabella valori ISEE cui si aggiungono le entrate non soggette all'IRPEF.

Valori ISEE cui si aggiungono altre entrate non soggette all'IRPEF

1 fascia	2 fascia	3 fascia
Da 0 a 5.000	Da 5.000,01 a 6.150	Da 6.150,01 a 7.385,00

4 fascia	5 fascia	6 fascia
Da 7.385,01	Da 8.610,01 a 9.845	Da

Fasce di reddito per interventi economici straordinari finalizzati (le cifre segnalate rappresentano il valore ISE + detrazioni e sottrazioni elencate all'interno del regolamento)

n. componenti famiglia	Fascia A rimborso 100%	Fascia B rimborso 60%	Fascia C rimborso 30%
1	minimo vitale	€ 7.230,00	€ 9.296,00
2	minimo vitale	€ 11.351,00	€ 13.417,00
3	minimo vitale	€ 14.750,00	€ 16.299,00
4	minimo vitale	€ 17.786,00	€ 20.369,00
5	minimo vitale	€ 20.141,00	€ 22.156,00

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

## **Integrazione retta per anziani in strutture protette: oggetto e finalità**

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani per i quali sia riscontrata la necessità di inserimento.

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

## **Condizioni per l'integrazione**

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione relativa alla propria situazione economica reddituale e patrimoniale (all. 1 del presente regolamento).

Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune.

## **Istruttoria per l'integrazione della retta per anziani collocati in strutture residenziali**

Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc..)
- c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- d) i beni mobili.

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che posseda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili

ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;

c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

### **Partecipazione dei parenti tenuti agli alimenti**

I parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano, nella misura massima del 50% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio della "soglia di povertà".

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dall'art. 1 del presente regolamento.

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dall'Ufficio Servizi Sociali in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

In caso di rifiuto dei parenti tenuti ai sensi dell'art. 433 C.C., il Comune può procedere comunque ad integrare la retta, riservandosi di esperire ogni possibile azione per il recupero coatto delle somme erogate.

Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui all'art. 437 C.C. (obblighi del donatario).

### **Sostegno economico per affidi e semiaffidi familiari**

#### **Inserimento lavorativo in ambiente protetto**

Per inserimento lavorativo in ambiente protetto si intende il collocamento al lavoro presso una cooperativa sociale o altro ambiente protetto di persona svantaggiata seguita dal servizio assistenziale del Comune, con spesa a parziale o totale carico del Comune stesso.

#### **Finalità**

Lo scopo dell'inserimento è quello di recuperare socialmente la persona svantaggiata in quanto l'esperienza lavorativa consente:

- a) di utilizzare capacità produttive che, ancorché parziali se rapportate al lavoro di soggetti privi di handicap, andrebbero totalmente sprecate;
- b) di realizzare una dimensione di autonomia economica, autorealizzazione e valorizzazione delle proprie capacità aiutando lo sviluppo e dignità sociale della persona svantaggiata;
- c) di prevenire, limitandole, situazioni di abbandono, depressione, disagio, devianza.

## Destinatari

L'inserimento lavorativo in ambiente protetto è destinato ad invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti in Istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, ex detenuti, persone in stato di emarginazione che siano in carico al servizio assistenza del Comune o ad altri Enti.

## Modalità procedurali

La Giunta Comunale, in sede di formulazione del piano esecutivo di gestione, determina l'ammontare annuo della disponibilità finanziaria da utilizzare per gli interventi lavorativi protetti.

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune, d'ufficio o su segnalazione del competente servizio specialistico, individua i soggetti che abbiano necessità di essere aiutati nell'inserimento in una esperienza lavorativa.

L'Ufficio Servizi Sociali, previa stipula di apposita convenzione, individua la cooperativa sociale o altro ambiente protetto presso cui effettuare gli inserimenti dei soggetti svantaggiati, anche avvalendosi della collaborazione di altro soggetto abilitato ad operare nel settore e dotato della necessaria professionalità.

Per ogni individuo verrà redatto un progetto da cui emergano i seguenti elementi:

- a) la condizione psico - fisica del soggetto;
- b) la necessità dell'inserimento lavorativo per il recupero umano e sociale della persona svantaggiata;
- c) i tempi ed i modi di svolgimento del tirocinio ed il tipo di attività che possa più favorevolmente facilitare l'inserimento lavorativo.

Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo possono essere sostenuti secondo una delle seguenti modalità:

- con erogazione dell'importo della borsa lavoro direttamente al tirocinante;
- con erogazione dell'importo della borsa lavoro alla ditta ospitante, se la stessa provvede contestualmente all'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, del tirocinante.

### Tabella

Modalità partecipazione al costo del servizio per inserimento anziani in strutture protette

### Tabella

Modalità di partecipazione al costo del servizio per inserimento di disabili in strutture residenziali e semiresidenziali o diurne

Modalità di partecipazione al costo del servizio per inserimento di minori in strutture residenziali e semiresidenziali o diurne

Numero dei nuclei tenuti agli alimenti	Fascia 1 Partecipazione al 10% del costo della retta	Fascia 2 Partecipazione al 20% del costo della retta	Fascia 3 Partecipazione al 30% del costo della retta	Fascia 4 Partecipazione al 40 % del costo della retta
1	€ 9.812,00	€ 12.394,00	€ 14.977,00	€ 17.559,00
2	€ 16.010,00	€ 18.592,00	€ 21.174,00	€ 23.757,00

3	€ 21.691,00	€ 24.438,00	€ 26.855,00	€ 29.438,00
4	€ 26.855,00	€ 29.438,00	€ 32.020,00	€ 34.602,00
5	€ 31.503,00	€ 34.086,00	€ 36.669,44	€ 39.250,72

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore nucleo